



Comune di Fossa

**Regolamento comunale per l'istituzione del
"Bonus per Famiglie con almeno tre figli minorenni"**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2025

INDICE

[ART.1 FINALITÀ](#)

[ART.2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI](#)

[ART.3 AMMONTARE E GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO](#)

[ART.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)

[ART. 5 TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO](#)

[ART.6 CUMULABILITÀ](#)

[ART.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE](#)

[ART. 8 VERIFICHE](#)

[ART.9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA](#)

[ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE](#)

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione, agli aventi diritto, del contributo annuale denominato "Bonus per Famiglie con almeno tre figli minorenni" correlati alla convivenza in famiglie con tre o più figli minorenni residenti nel Comune di Fossa a partire dal 1° gennaio 2025.
2. Tale sostegno economico vuole essere un sostegno per le famiglie numerose e una forma di incentivo all'incremento demografico della Comunità.

ART.2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. Il contributo è concesso ai nuclei familiari sulla scorta del possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Presenza di almeno tre figli minorenni , indipendentemente dalla loro cittadinanza;
 - b. che la residenza anagrafica sia mantenuta nel Comune di Fossa fino alla scadenza dell'anno solare in cui si richiede il bonus;

Tali condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

2. La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori.

ART.3 AMMONTARE E GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo di cui al presente regolamento viene fissato nella misura di €500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun nucleo familiare residente nel Comune di Fossa con almeno tre figli minorenni conviventi;
2. Il contributo verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare.
3. Qualora a causa del numero dei richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del contributo minimo a tutti i richiedenti, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero, ad evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al successivo art.9 del presente regolamento.

ART.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere compilate, in carta semplice, unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici comunali e pubblicati sul sito internet del Comune medesimo. Le stesse, debitamente sottoscritte, devono essere corredate dalla copia del documento di identità del richiedente.
2. Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno;
3. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), che attesti lo stato e le qualità personali possedute dai richiedenti e il possesso dei requisiti.

ART.5 TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà erogato entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto agli artt.3 e 9 del presente Regolamento.

ART. 6 CUMULABILITÀ

1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della persona e della famiglia.
2. Il bonus di cui al presente regolamento non è cumulabile con il bonus bebè comunale.

ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per il 2025, anno di istituzione del presente bonus comunale, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

ART. 8 VERIFICHE

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.
3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

ART.9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie, L'Amministrazione potrà sospendere l'accettazione delle domande con apposita Delibera della Giunta Comunale.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.